

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1298

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FONTANINI, LUCIANO DUSSIN, STUCCHI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Presentata l'11 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

La ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta nasce dalla necessità di continuare nell'attività di contenimento e di pressione, con rinnovata determinazione, di quei gravi fenomeni di criminalità organizzata, quali la « mafia », che compromettono lo svolgimento della vita democratica, non solo delle regioni meridionali, nelle quali il fenomeno « mafioso » è nato e si è radicato, ma anche in altre vaste aree del nostro Paese.

A partire dal 1962, anno in cui fu istituita la prima Commissione antimafia, fino ad oggi, in Italia hanno operato sei Commissioni parlamentari, anche se solo a

partire dalla terza si è delineato il potere d'inchiesta di cui si ripropone la rinnovazione. In tale modo, dovrà essere precipuo compito della costituenda Commissione approfondire alcuni argomenti principali già oggetto di attenzione, a dimostrazione di una sempre minore resistenza di carattere politico al dispiegamento di un'azione permanente ed efficace contro la mafia. L'efficacia che negli ultimi anni ha caratterizzato nel suo complesso l'azione antimafia sembra confermare tale ipotesi, anche se molta strada resta da percorrere. In questa epoca sempre più caratterizzata da una politica economica globalizzante, è necessario, infatti, per consolidare i risultati positivi ottenuti in particolare negli ultimi anni nella repressione dei fenomeni criminali, che la Commissione tenda ad allargare il proprio campo di indagine agli sviluppi più nuovi

e meno conosciuti dei grandi fenomeni criminali, anche a livello internazionale, nel campo del narcotraffico, del commercio mondiale delle armi e dell'immigrazione clandestina. Ci auguriamo che la Commissione, in virtù dei poteri attribuiti dall'articolo 82 della Costituzione, fornisca un valido contributo lungo il cammino diretto a sconfiggere il fenomeno mafioso, verificando, ad esempio, l'attuazione e l'efficacia della normativa vigente dettata per farvi fronte ed acquisendo una conoscenza approfondita circa la penetrazione mafiosa nel mondo economico, che comporta l'aggravarsi di fenomeni quali usura e riciclaggio. Anche perché ormai la mafia ha perso quasi completamente le iniziali motivazioni socio-politiche e si è trasformata in *holding* dove l'atto criminale è finalizzato quasi esclusivamente al profitto economico: si tratta di vere e proprie aziende che utilizzano i proventi delle attività criminali per entrare nel mercato legale in modo da moltiplicare gli utili anche grazie ad una gestione sempre più sofisticata degli investimenti. Per tale motivo sarà importante verificare l'utilità della legge antiriciclaggio e le disposizioni su sequestri e confisci.

È importante sottolineare che in questa proposta di legge la durata della costituenda Commissione d'inchiesta non è stata aggiornata alla durata della legislatura, ritenendo che sia più congruo che il protrarsi dell'attività della Commissione sia legato ai risultati che la Commissione raggiungerà nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

In relazione a tale premessa, l'articolo 1 della proposta di legge, oltre ad istituire la Commissione d'inchiesta, ne indica i compiti: verificare e valutare l'attuazione, la congruità e l'efficacia della legislazione vigente in materia, anche al fine di formulare proposte di carattere legislativo e amministrativo; accertare la collocazione delle organizzazioni criminali sul territorio nazionale, con precipuo riguardo alle

aree tradizionali del centro-nord, dove lo sviluppo dell'economia produttiva e la fiorente attività finanziaria hanno costituito polo di attrazione per tutta una serie di attività illecite (società finanziarie, appalti, riciclaggio, attività commerciali). A tale proposito, è utile ricordare come l'istituto del soggiorno cautelare (abolito con *referendum* promosso dalla Lega Nord) abbia contribuito in passato a contaminare aree prima immuni dalla mafia. Nel corso della XII legislatura l'unica missione svolta dalla Commissione nella zona geografica del Nord (Liguria), ha messo in luce una realtà preoccupante interessata da presenze mafiose in costante espansione all'interno di tutte le attività produttive. Un lavoro analogo, e ben più articolato, era stato svolto nel corso della XI legislatura, ove la Commissione, nel delineare le risultanze dell'attività svolta, addiveniva alla conclusione che « non c'è praticamente una delle aree considerate che vada esente da fenomeni di tipo mafioso o di infiltrazioni dello stesso tipo nel tessuto economico e nel mondo degli affari ».

L'ambito di competenza si estende naturalmente a tutte le associazioni di tipo mafioso (articolo 416-*bis* del codice penale), nelle varie aree geografiche del Paese. L'articolo 2 definisce la composizione della Commissione, la nomina del presidente, scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, la elezione di due vicepresidenti e di due segretari. L'articolo 3 regola le audizioni rese davanti alla Commissione. Gli articoli 4 e 5 disciplinano la materia relativa agli atti e documenti che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti possono essere assoggettati e l'obbligo di rispettare la segretezza che incombe sui componenti la Commissione, sui funzionari, sul personale addetto, sui collaboratori. L'articolo 6 regola la organizzazione interna della Commissione. L'articolo 7 infine stabilisce l'immediatezza dell'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali associazioni criminali;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) verificare l'efficacia e l'efficienza dell'azione di contrasto alla penetrazione mafiosa nelle regioni di non tradizionale insediamento, con particolare riguardo alle aree del nord e ai settori sani dell'economia produttiva;

e) formulare proposte per la realizzazione di una rete politico-investigativa a livello internazionale, allargando il campo di indagine ai nuovi sviluppi dei fenomeni criminali quali quello del narcotraffico,

del commercio internazionale delle armi e dell'immigrazione clandestina;

f) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

ART. 2

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta di venticinque senatori e venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

4. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.

ART. 3

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si appli-

cano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. In nessun caso per i fatti di mafie e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 4

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non potere derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri della giustizia e dell'interno, d'intesa con il presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali

e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle Commissioni precedenti.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0002900